

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 1

L'ATTIVITÀ CONSULTIVA

1. L'attività consultiva per il Consiglio Comunale è attuata mediante:
 - a) Commissioni Consiliari permanenti
 - b) Commissioni temporanee
 - c) Commissioni Consiliari speciali
2. Il Sindaco e gli Assessori hanno facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.
3. Le Commissioni non hanno poteri deliberativi.

ART. 2

COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio comunale provvede alla costituzione delle Commissioni consiliari permanenti.
2. Le Commissioni esprimono i pareri richiesti dal Consiglio comunale sugli argomenti di propria competenza.
3. Le Commissioni di cui sopra sono costituite esclusivamente da Consiglieri comunali.
4. I pareri non sono vincolanti e non sono preclusivi per il successivo procedimento deliberativo.
5. I membri delle Commissioni consiliari sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

ART. 3

INDIVIDUAZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Le Commissioni consiliari permanenti sono tre ed hanno le attribuzioni e competenze sotto specificate:
 - a) Commissione per i problemi di natura socio-sanitaria, anziani, disabili;
 - b) Commissione per i problemi di natura idrogeologica, pubblica incolumità, protezione civile, tutela e valorizzazione del territorio, lavori pubblici, urbanistica;
 - c) Commissione per le attività culturali, di impiego del tempo libero, attività sportive, usi civici e proprietà collettive.

ART. 4

NOMINA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio comunale provvede alla elezione delle tre Commissioni permanenti.
2. Le Commissioni sono composte da tre membri a venti la qualifica di Consigliere comunale.
3. Il Presidente viene eletto dalla singola Commissione a maggioranza assoluta dei membri assegnati.
4. I componenti sono scelti con voto limitato ad un nominativo, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.
5. Le funzioni del segretario sono svolte da un componente la Commissione.

6. La riunione della Commissione è valida quando siano presenti almeno due componenti.
7. Ogni componente ha diritto ad un voto.
8. I pareri espressi sono assunti a maggioranza assoluta dei membri assegnati e cioè due.

ART. 5 L'AUDIZIONE

1. Le Commissioni consiliari permanenti possono invitare in audizione rappresentanti di Enti, Associazioni, categorie, forze politiche, sociali, economiche, professionali che sono interessati all'argomento trattato.
2. Possono, altresì, essere chiamati in audizione singoli cittadini quando la Commissione ritenga di acquisire un loro preventivo parere sull'argomento oggetto di esame.
3. Le Commissioni possono inoltre chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali.
4. Esse possono, infine, proporre l'audizione di specialisti nelle varie materie. La nomina e la relativa assunzione della spesa dovranno essere deliberate in via preventiva dall'Organo collegiale competente.

ART. 6 LE INDAGINI CONOSCITIVE

1. Le Commissioni consiliari permanenti possono proporre lo svolgimento di indagini conoscitive, allo scopo di acquisire informazioni, dati, documenti o altro materiale comunque utile alla loro attività.
2. Le indagini di cui sopra devono riguardare le materie di rispettiva competenza delle Commissioni.
3. La relativa spesa deve essere autorizzata in via preventiva dall'Organo collegiale competente.

ART. 7 ESIBIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI

1. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito della propria competenza, hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune informazioni, dati ed atti, utili allo loro attività.
2. Alle richieste delle Commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio.
3. Viene fatto salvo il rispetto del segreto d'ufficio di cui all'art. 24 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 2 - comma 5° - del presente Regolamento.

ART. 8 CONVOCAZIONE E PRESIDENZA

1. Le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono presso la sede municipale ed esclusivamente su iniziativa del proprio presidente.
2. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno tre giorni prima della riunione, salvo il caso di urgenza, nel quale è sufficiente la convocazione telefonica. Nell'invito deve venire indicato l'o.d.g. e se la riunione è estesa a soggetti diversi per l'audizione.
3. L'audizione è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza della Commissione.

4. Il presidente può delegare un componente della Commissione a sostituirlo in caso di assenza o impedimento e ne dà comunicazione al Sindaco.
5. La Commissione rimette al Consiglio comunale una relazione su ogni questione esaminata. Relatore in Consiglio sarà il Presidente della Commissione o suo delegato.

ART. 9
VERBALE DELLE SEDUTE

1. Il segretario della Commissione provvede per la redazione dei verbali dei lavori.
2. Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 10
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI

1. Nell'ambito delle proprie competenze le Commissioni sono libere nell'organizzare il proprio lavoro, che comprende l'indagine e la ricerca, lo studio, la formulazione della proposta.
2. Il presidente della Commissione, ai fini organizzativi, comunicherà all'ufficio comunale competente il calendario delle riunioni.

ART. 11
TERMINE DI ESPRESSIONE DEL PARERE

1. Il parere delle Commissioni permanenti deve essere fornito entro il termine stabilito dalla richiesta.
2. L'Amministrazione prescinde dai pareri quando non siano formulati entro il termine stabilito.

ART. 12
INDENNITÀ DI PRESENZA ALLE COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE E
SPECIALI

1. Ai membri delle Commissioni comunali permanenti, temporanee e speciali, compete l'indennità di presenza nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Tali indennità non sono cumulabili tra loro né nell'ambito della medesima giornata né con l'indennità di carica.

ART. 13
ISTITUZIONE COMMISSIONI TEMPORANEE

1. Ai sensi dello Statuto comunale il Consiglio comunale può istituire Commissioni temporanee.
2. Tali Commissioni vengono costituite in tutte quelle situazioni in cui si valuti l'opportunità di disporre di una più approfondita conoscenza dei problemi sui quali gli organi comunali sono chiamati a deliberare.
3. Le Commissioni temporanee hanno funzioni consultive e di studio e forniscono relazione all'Organo che le ha attivate.

ART. 14
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE

1. Le Commissioni temporanee sono composte da cinque membri compreso il Presidente.

2. Possono far parte di tali Commissioni consiglieri comunali e cittadini elettori.
3. Nella deliberazione di istituzione, devono essere previsti:
 - a) Il problema specifico che la Commissione deve esaminare;
 - b) Il tempo a disposizione della Commissione per la trattazione;
 - c) La previsione di partecipazione ai lavori della Commissione di persone estranee, purché dotate di specifica competenza nella materia da esaminare. Tale partecipazione esterna equivale ad audizione e non dà diritto di voto;
 - d) Lo scioglimento automatico della Commissione dopo l'avvenuta presentazione della relazione conclusiva.
4. Funge da segretario un componente la Commissione.

ART. 15

LA NOMINA DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE

1. La elezione delle Commissioni temporanee avviene con voto limitato ad un nominativo, in modo da assicurare la presenza della rappresentanza delle minoranze.

ART. 16

LE COMMISSIONI SPECIALI

1. Le Commissioni speciali sono costituite dal Consiglio comunale su proposta di un terzo dei Consiglieri comunali assegnati con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Esse sono composte da tre membri, compreso il Presidente, eletti con il sistema del voto limitato ad un nominativo in modo da assicurare la presenza della rappresentanza della minoranza.
3. Possono far parte della Commissione solo Consiglieri comunali.
4. Le Commissioni svolgono esclusivamente indagini sulla attività amministrativa e gestionale del Comune nei limiti di tempo fissati dalla delibera di costituzione.
5. Funge da segretario un componente la Commissione.
6. Gli amministratori ed i dipendenti del Comune hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della Commissione e di esibire tutti gli atti e documenti di cui siano in possesso per ragioni di servizio. Resta salvo il dovere di detti soggetti di non esibire documenti coperti dal segreto di stato ovvero nei casi di segreto o divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
7. I membri delle Commissioni sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente previsti dalla Legge.
8. La Commissione rimette le sue relazioni all'Organo competente.

ART. 17

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute delle Commissioni consiliari permanenti e speciali nonché quelle temporanee sono pubbliche.
2. Le sedute sono segrete quanto l'oggetto della discussione possa ledere il diritto alla riservatezza di società, enti o persone e, comunque, nei casi previsti espressamente dalla Legge.
3. Spetta alla Commissione stabilire a maggioranza, per singoli oggetti, se la seduta debba essere segreta.

ART. 18

LA DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. La perdita della qualità di consigliere comunale comporta la decadenza da membri delle Commissioni consiliari.
2. I Consiglieri comunali membri delle Commissioni consiliari permanenti, speciali, nonché di quelle temporanee, che non intervengano - senza giustificato motivo - a tre sedute consecutive, decadono di pieno diritto.

ART. 19

NORME FINALI E DI RINVIO

1. Sono fatte salve le competenze delle Commissioni comunali previste da normative specifiche.